

(N. 1715-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica
nella seduta del 7 dicembre 1956*

*modificato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 27 marzo 1957 (V. Stampato n. 2609)*

presentato dal Presidente dal Consiglio dei Ministri

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro dei Lavori Pubblici

(ROMITA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 APRILE 1957

Autorizzazione della spesa di lire 7 miliardi quale contributo dello Stato per
l'attuazione di un primo stralcio del piano di rinascita economica e sociale
della Sardegna.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È autorizzata la spesa di 7 miliardi di lire quale contributo dello Stato a favore della Regione autonoma della Sardegna per l'attuazione di un primo stralcio, concernente opere stradali, da eseguirsi mediante pubblici appalti, del piano organico per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna previsto dall'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

La detta spesa di lire 7.000.000.000 è ripartita in ragione di lire 1.000.000.000 nell'esercizio 1956-57 e di lire 1.500.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1957-58 al 1960-61.

Art. 2.

All'onere di cui all'articolo precedente si farà fronte per l'esercizio 1956-57 a carico del capitolo 497 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'esecuzione di un primo stralcio di opere stradali per l'importo di lire 10 miliardi, comprese nel piano di rinascita della Sardegna da attuarsi dallo Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, con il concorso del 30 per cento da parte della Regione.

Art. 2.

La spesa di lire 7 miliardi sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lire 1 miliardo nell'esercizio 1956-1957 e per lire 1 miliardo e 500 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1957-58 al 1960-61.

All'onere dello Stato dipendente dalla presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1956-57, a carico del capitolo 497 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e, per il successivo esercizio 1957-58 a carico del capitolo concernente provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione dello stesso Ministero per quest'ultimo esercizio.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio, nonchè alla riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici delle quote che saranno versate dalla Regione sarda.